

Min. Giustizia, DAG, Direz. Gen. Giustizia Penale, provv. 28 giugno 2018 (est. Ausilia Ferraro)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – DLGS N. 33 DEL 2013 – RICHIESTA CHE PERSEGUA UNO SCOPO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DEL RICHIEDENTE – FINALITÀ EGOISTICA – MANCANZA DI PROFILI CHE RIVELINO LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ INDICATE ALL'ART. 5, COMMA 2, CIT. (CD. “FUNZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”) – RIGETTO - SUSSISTE

L'accesso civico generalizzato, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mira a «*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» (art. 5, comma 2, dlgs cit.). Si tratta, dunque, di una situazione giuridica soggettiva da esercitare in vista dello scopo che la giustifica, potendosi altrimenti sperimentare le altre forme di accesso agli atti, *in primis* la legge n. 241 del 1990 che abilita la pretesa conoscitiva in presenza di un personale interesse legittimo. Ciò vuol dire che il diritto di accesso non è consentito se esercitato in modo “*disfunzionale*” ossia per fini diversi da quelli che ne giustificano l'introduzione nell'Ordinamento giuridico. Ne consegue che, nella valutazione dell'istanza di accesso civico cd. generalizzato, la pubblica amministrazione deve anche sindacare la finalità della istanza (criterio teleologico o finalistico), verificando, in particolare, se ed in che misura la conoscenza delle informazioni richieste sia in linea con le finalità della norma (*ratio legis*). Per l'effetto, la Pubblica amministrazione può ritenere l'istanza di accesso civico meritevole di essere accolta soltanto se e quando l'esigenza conoscitiva assuma una “*rilevanza pubblica*” e non anche quando essa resti confinata ad un bisogno esclusivamente “*privato, individuale, egoistico o utilitaristico*”. A fronte di richieste legate a doppio filo a un interesse esclusivamente egoistico, non si giustifica alcuna ponderazione di interessi a sfavore della riservatezza dei dati di terzi e nemmeno l'attivazione di una macchina onerosa e con risorse limitate, come quella pubblica; già solo tenendo conto del fatto che l'interesse esclusivamente personale ed egoistico è già tutelato con strumenti rimediali *ad hoc* (come l'accesso documentale di cui alla Legge n. 241 del 1990). L'asservimento dell'accesso civico generalizzato alla realizzazione delle finalità indicate all'art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato”) giustifica la reiezione delle richieste che sottendano interessi all'ostensione di matrice privata e individuale, sconnessi, quindi, dalla verifica sul buon uso delle pubbliche risorse e sul perseguimento delle funzioni istituzionali, dalla partecipazione all'attività amministrativa ed al dibattito pubblico, pena, in caso contrario, un abuso dell'istituto dell'accesso civico generalizzato e la conseguente possibilità di negare lo stesso in quanto non riconducibile alle esclusive finalità espresse dalle norme (art. 1, comma 1 e art. 5, comma 2) e lesivo della sfera di riservatezza dei privati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista l'istanza presentata in data 25 maggio 2018, da ---

rilevato che, con l'istanza di cui all'oggetto, la --- reclama un credito di euro --- nei confronti del --- Ministero della Giustizia, in ragione di attività svolte in favore ---

rilevato che, con la medesima istanza, la --- costituisce in mora i presunti debitori con contestuale diffida al pagamento; al contempo, «*anche ai sensi del dlgs n. 33 del 2013 (---) e della legge 7 agosto 1990 n. 241*», al «*fine di tutela giurisdizionale delle ragioni di credito (---)*» invita «*gli amministratori giudiziari e i Ministeri*» a rendere informazioni di vario genere, in relazione alla pretesa creditoria e al suo soddisfacimento (rendiconto delle entrate e pagamenti; ammontare delle somme giacenti e nella disponibilità degli amministratori; etc.);

ritenuto che l'istanza non meriti accoglimento; il d. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mira a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte della P.A. Con l'accesso generalizzato la trasparenza diviene un principio fondante l'azione amministrativa ed, al tempo stesso, un mezzo che consente al cittadino-utente l'azionabilità del diritto alla conoscibilità piena dell'operato dell'amministrazione. Dall'impianto e dalla *ratio* ispiratrice del plesso normativo (d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) si desume, con chiarezza, che l'istituto in parola ha impressa una precisa funzione ossia «*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» (art. 5, comma 2, dlgs cit.). Si tratta, dunque, di una situazione giuridica soggettiva da esercitare in vista dello scopo che la giustifica, potendosi altrimenti sperimentare le altre forme di accesso agli atti, *in primis* la legge n. 241 del 1990 che abilita la pretesa conoscitiva in presenza di un personale interesse legittimo. Ciò vuol dire che il diritto di accesso non è consentito se esercitato in modo “*disfunzionale*” ossia per fini diversi da quelli che ne giustificano l'introduzione nell'Ordinamento giuridico;

considerato che, ad avviso della più attenta Dottrina, nella valutazione dell'istanza di accesso civico cd. generalizzato, la pubblica amministrazione deve anche sindacare la finalità della richiesta (criterio teleologico o finalistico), verificando, in particolare, se ed in che misura la conoscenza delle informazioni richieste sia in linea con le finalità della norma (*ratio legis*), ovvero se l'accesso serva effettivamente a “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”; in questa prospettiva, come è stato efficacemente osservato, la Pubblica amministrazione può ritenere l'istanza di accesso civico meritevole di essere accolta soltanto se e quando l'esigenza conoscitiva assuma una “*rilevanza pubblica*” e non anche quando essa resti confinata ad un bisogno esclusivamente “*privato, individuale, egoistico o utilitaristico*”. A fronte di richieste legate a doppio filo a un interesse esclusivamente egoistico, non si giustifica alcuna ponderazione di interessi a sfavore della riservatezza dei dati di terzi e nemmeno l'attivazione di una macchina onerosa e con risorse limitate, come quella pubblica; già solo tenendo conto del fatto che l'interesse esclusivamente personale ed egoistico è già tutelato con strumenti rimediali *ad hoc* (come l'accesso documentale di cui alla Legge n. 241 del 1990). Come pure è stato autorevolmente affermato, «*per quanto la legge non esiga l'esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la sua rispondenza alla soddisfazione di un interesse che presenti valenza pubblica e che non resti confinato a un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale o, addirittura, utilitaristico*»;

osservato che l'asservimento dell'accesso civico generalizzato alla realizzazione delle finalità indicate all'art. 5, comma 2, cit. (cd. “*funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato*”) giustifica la reiezione delle richieste che «*sottendano interessi all'ostensione di matrice privata e individuale, sconnessi,*

quindi, dalla verifica sul buon uso delle pubbliche risorse e sul perseguimento delle funzioni istituzionali, dalla partecipazione all'attività amministrativa ed al dibattito pubblico», pena, in caso contrario, «un abuso dell'istituto dell'accesso civico generalizzato e la conseguente possibilità di negare lo stesso in quanto non riconducibile alle esclusive finalità espresse dalle norme (art. 1, comma 1 e art. 5, comma 2) e lesivo della sfera di riservatezza dei privati»;

ritenuto che, nel caso di specie, l'istante, con la sua pretesa conoscitiva, prende di mira esclusivamente il «*fine di tutela giurisdizionale delle ragioni di credito (...)*», così asservendo l'istituto dell'accesso civico generalizzato a uno scopo del tutto privatistico, squisitamente patrimoniale, volto all'esclusivo fine di concorrere a realizzare l'adempimento dell'obbligazione che si dichiara insoddisfatta altrimenti tutelabile a mezzo degli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento;

Per i motivi sopra indicati,

Visti gli artt. 5 e ss., d. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,

rigetta

la richiesta di accesso civico avanzata da---

IL MAGISTRATO ADDETTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DR.SSA MARIA AUSILIA FERRARO